

Sentenza 20 febbraio 2018 n. 73

Materia: demanio e patrimonio

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Parametri invocati: art. 3 della Costituzione; artt. 48 e ss. della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Ricorrente: Regione Friuli-Venezia Giulia

Oggetto: art.1, commi 732 e 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)

Esito: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella parte in cui non prevede che possano essere integralmente definiti anche i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore degli enti diversi dallo Stato, titolari di canoni e indennizzi, per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze;

2) infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 2013, in riferimento all'art. 3 Cost. e agli artt. 48 e seguenti della l. cost. n. 1 del 1963, nella parte in cui disciplina il pagamento agevolato in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, dati in gestione alla Regione stessa.

Estensore nota: Eleonora Bardazzi

Sintesi:

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 732 e 733, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lamentando la violazione, da parte delle disposizioni impugnate, dell'art. 3 della Costituzione e degli articoli 48 e seguenti dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (l. costituzionale 31 gennaio 1963, n.1).

I commi censurati prevedono un meccanismo di definizione agevolata per i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 e riguardanti il pagamento, a favore dello Stato, dei canoni e degli indennizzi dovuti per l'utilizzo di beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze. La definizione si perfeziona tramite il versamento di una percentuale pari al trenta o al sessanta per cento delle somme dovute, a seconda che il versamento venga effettuato in un'unica soluzione o ratealmente.

La domanda per la definizione e l'annessa indicazione della modalità di pagamento prescelta dal richiedente doveva essere presentata entro il 28 febbraio 2014. La scelta di tale modalità di definizione comportava la sospensione di eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti attinenti al rilascio, alla sospensione, alla revoca o alla decadenza della concessione demaniale marittima, conseguenti al mancato pagamento del canone, nonché dei relativi effetti.

Secondo quanto sostenuto dalla difesa regionale, queste disposizioni avrebbero dovuto essere estese anche alle controversie relative ai beni del demanio marittimo, trasferiti o dati in gestione alla Regione ricorrente, pena la violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di uguaglianza ivi previsto, poiché la disciplina in questione differenzierebbe situazioni analoghe in ragione della sola proprietà o gestione di tali beni affidata alla Regione Friuli.

Da tale disparità conseguirebbe, inoltre, la lesione dell'autonomia finanziaria regionale, garantita ai sensi dell'art. 48 e ss. dello Statuto regionale sopra citato, generando un evidente contrasto anche con le norme di attuazione dello statuto medesimo.

Il giudice costituzionale opera una distinzione tra la censura relativa ai beni demaniali gestiti della Regione e quelli di cui quest'ultima è titolare.

Infatti, come già chiarito in passato dalla giurisprudenza costituzionale (sentt. nn. 286/2004 e 94/2008), le potestà di determinazione e riscossione del canone per la concessione di aree del demanio marittimo seguono il criterio della titolarità del bene e non quello della gestione dello stesso. Tali potestà esprimono il potere di disporre dei propri beni nei limiti in cui è consentito dalla natura demaniale, precedono la ripartizione delle competenze e attengono alla capacità giuridica dell'ente, conformemente ai principi dell'ordinamento civile (sent. n. 427/2004). La medesima regola deve ritenersi pertanto estensibile anche al diritto di credito e al potere di definire il giudizio relativo all'indennizzo per l'occupazione delle aree.

Dunque la Consulta, con pronuncia interpretativa, ritiene infondata la censura proposta con riferimento alle doglianze regionali con cui venivano rivendicati i mancati introiti con riguardo ai beni demaniali statali gestiti dalla Regione, essendo possibile ricavare dalla norma la facoltà degli interessati di ricorrere alla definizione agevolata in favore dello Stato.

Risulta invece fondata la censura regionale circa la possibile integrale definizione dei procedimenti giudiziari pendenti attinenti al pagamento in favore di enti titolari diversi dallo Stato con riferimento ai canoni e agli indennizzi dovuti per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, sia sotto il profilo dell'autonomia finanziaria (sentt. 13/2017 e 79/2014), sia sotto il profilo non meno rilevante della parità di trattamento.

Infatti, la natura civilistica e processuale della norma impone che le analoghe situazioni pendenti siano trattate in modo uniforme, anche in ragione della sostanziale omogeneità degli interessi, inerenti a concessionari e ad enti pubblici in qualità di potenziali beneficiari del meccanismo di definizione agevolata. Fermi restando i requisiti sia del termine previsto per la presentazione della domanda di definizione fissato per il demanio statale, corrispondente al 28 febbraio 2014, che della pendenza della lite alla data del 30 settembre 2013, la Corte fissa un termine per ripresentare la domanda di definizione agevolata dei giudizi pendenti, di durata corrispondente a quello già stabilito dalla norma impugnata e pari a 59 giorni, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.